

## VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Si comunica che la delibera 786/2016/R/eel ha stabilito che sono obbligatorie le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione di energia elettrica mediante cassetta prova relé:

per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, **per i sistemi di protezione di interfaccia;**

per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, **per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno** (relé di protezione esterno).

Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, come riassunto nella tabella seguente:

<b>impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio</b>	<b>le prime verifiche successive all'entrata in vigore della delibera 786/16 vanno effettuate entro l'ULTIMA data tra</b>		
da 1 agosto 2016	entro 5 anni dall'entrata in esercizio		
da 1 luglio 2012 a 31 luglio 2016	entro 5 anni dall'entrata in esercizio	31 marzo 2018	5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016
da 1 gennaio 2010 a 30 giugno 2012		31 dicembre 2017	5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016
fino al 31 dicembre 2009		30 settembre 2017	5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016

Qualora l'impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotato di più sistemi di interfaccia e/o con diverse date di entrata in esercizio, ai fini degli obblighi riguardanti l'effettuazione delle verifiche periodiche si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell'impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia.

La delibera stabilisce che il produttore, il cui impianto rientra nei requisiti sopra esposti, è tenuto ad inviare la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove al gestore di rete sulla cui rete di distribuzione risulta connesso l'impianto di produzione.

La documentazione attestante la verifica effettuata potrà essere trasmessa ad ASSM tramite PEC all'indirizzo [segreteria.assm@legalmail.it](mailto:segreteria.assm@legalmail.it), per raccomandata A.R. presso ASSM Via Roma 36 - 62029 Tolentino (MC) o consegnata a mano presso l'Ufficio Segreteria di ASSM in Via Roma 36 Tolentino.

Nel caso di mancato invio della documentazione relativa alle verifiche, ASSM, nel corso

del mese successivo alla scadenza prevista, invierà ai soggetti interessati un sollecito per l'effettuazione delle medesime.

Si ricorda che, qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento di tale sollecito, ASSM lo comunicherà al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale provvederà a sospendere l'erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti.

Ad incentivi sospesi, il mancato invio della documentazione attestante l'effettuazione delle verifiche, potrà portare alla sospensione del servizio di connessione.

Per visualizzare il documento integrale relativo alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico è possibile cliccare sul link sottostante:

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm>